



Originale

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
(Provincia di Fermo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **61** Del **27/07/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL'ART. 17-BIS DEL D.L. 34/2023, CONVERTITO DALLA L. 56/2023.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **Luglio**, alle ore **20:03**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione **PRIMA**, in seduta **STRAORDINARIA**.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
TOFONI DIEGO	Presente	MANGIATERRA FAUSTO	Presente
CIARPELLA MASSIMILIANO	Presente	PANICCIA' CESARE	Presente
MALCANGI GIUSEPPE	Assente	PETRINI PAOLO	Presente
DI RIDOLFO GIOIA	Presente	FRANCHELLUCCI NAZARENO	Assente
MARCOTULLI GIORGIO	Presente	PASQUALI ANNALINDA	Presente
PACINI FRANCESCO GIUSEPPE	Presente	BATTILA' GIAN VITTORIO	Presente
PANDOLFI PAOLA	Presente	LATTANZI PIERPAOLO	Presente
VENANZI PAOLA	Presente	MACCARRONE BRUNO	Presente
MIGNANI NERICO	Presente		

Consiglieri assegnati 17. Presenti **15**. Assenti **2**.

Assume la presidenza il Presidente, Diego Tofoni.

Assiste Il Segretario Generale, **Dott. Luigi Caropreso**.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

DI RIDOLFO GIOIA, MARCOTULLI GIORGIO, PASQUALI ANNALINDA.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Si dà atto che gli interventi e le dichiarazioni sono riportati nella trascrizione in formato digitale della registrazione audio/video della seduta, depositata agli atti, disponibile sul sito istituzionale www.elpinet.it, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Consiglieri Assegnati **17**, Presenti 15, Assenti 2 (Giuseppe Malcangi e Nazareno Franchellucci).

Sono altresì presenti gli Assessori: Andrea Balestrieri, Enzo Farina, Marco Traini, Maria Laura Bracalente, Elisa Torresi.

Il Presidente invita ad esaminare il punto 4) all'odg ad oggetto: << Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 17-bis del d.l. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023>> e cede la parola all'Assessore Marco Traini che illustra l'argomento come segue:

“PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”, dispone che: “*gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197*”;

VISTE le disposizioni comprese nei commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente nazionale della riscossione, da assumere a riferimento compatibilmente con le statuizioni dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 che, ai commi 2, 3, 4 e 5, dispone:

“2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022."

CONSIDERATO che il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 17-bis, concede la possibilità anche agli enti territoriali che hanno affidato la riscossione ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio decreto 639/1910, emesse dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, o in accertamenti emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019 affidati in carico alla medesima data (30/06/2022) ad uno dei soggetti previsti dall'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs 446/1997;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a sanzioni amministrative diverse da quelle collegate al tributo, è dovuta la sanzione e l'estinzione riguarda gli interessi (comunque denominati, compresi quelli dell'articolo 27, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

RILEVATO CHE i carichi contenuti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1/1/2000 al 30/06/2022 e di accertamenti esecutivi affidati per la riscossione coattiva al concessionario alla data del 30/06/2022 potenzialmente definibili ai sensi del comma 231 della Legge 197/2022 ammontano a complessivi € 5.956.551,71 come riportato nel dettaglio della tabella di cui al punto 3 della relazione istruttoria redatta a firma della Dirigente Area Servizi Amministrativi Finanziari e del Responsabile del Settore Tributi ed Entrate (prot n. 35757 del 06.07.23), che si allega alla presente;

PRESO ATTO che i dati contenuti nella suddetta tabella, ove sono riportati in dettaglio il prospetto degli importi potenzialmente oggetto di definizione agevolata ai sensi del comma 231 della Legge 197/2022 suddivisi per tipologia di entrata, sono stati verificati e validati dal Concessionario della riscossione incaricato dall'Ente, ICA srl con nota prot n. 33760 del 28.06.23;

DATO ATTO che la suddetta misura determina per i contribuenti la possibilità di ottenere potenzialmente la cancellazione di sanzioni ed interessi per un totale di € 1.669.344,14 qualora la totalità dei contribuenti aventi diritto aderisse all'istituto in oggetto;

CONSIDERATO CHE facendo riferimento alle considerazioni esposte al punto 3 della sopra richiamata relazione istruttoria in merito agli effetti contabili derivanti dall'applicazione della misura in oggetto, trattandosi di un istituto definibile esclusivamente su istanza del contribuente, tali

effetti risulteranno puntualmente quantificabili solamente a consuntivo in conseguenza delle istanze effettivamente perfezionate;

ESAMINATA la proposta di “*Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*” che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

- Oggetto del regolamento
- Oggetto della definizione agevolata
- Procedura per la definizione agevolata
- Effetti della dichiarazione
- Versamento degli importi dovuti
- Perfezionamento della definizione agevolata
- Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- Definizione agevolata degli importi inclusi in caso di accordi o piani del consumatore /ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore
- Efficacia del regolamento;

CONSIDERATO OPPORTUNO di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis DL 34/2023, mediante applicazione del comma 231 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sia per agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva e gravati di significativi oneri accessori, anche in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, sia per il beneficio che potrebbe derivare all'ente dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il quale stabilisce che: “*I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023*”;

CONSIDERATO CHE con nota prot. 34096/2023 l'ente ha comunicato al soggetto affidatario della riscossione ex articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ICA srl, che stava prendendo in esame la possibilità di aderire agli istituti previsti dalla norma in oggetto, ottemperando in tal modo a quanto previsto dall'art. 17-bis comma 7 del D.L. 34/2023 entro il 30/06/2023;

RILEVATO inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

si chiede al Consiglio Comunale di approvare la suindicata proposta in oggetto.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito al quale nell'ordine prendono parte: Lattanzi, Petrini, Pasquali, Sindaco, Pasquali, Sindaco, Marcotulli, Ass. Traini.

Esaurita la discussione il Presidente indice la votazione sulla proposta con votazione resa in forma palese in modalità elettronica dal seguente esito:

Consiglieri presenti	15
Consiglieri astenuti	1 (Pasquali)
Consiglieri votanti	15
Consiglieri favorevoli	13
Consiglieri contrari	1 (Petrini)

Di seguito, si dà luogo alla votazione della immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene il medesimo precedente risultato.

Pertanto, visto l'esito delle votazioni sopra riportate,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate ed approvate
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, dando applicazione alle disposizioni del comma 231 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
3. di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023" composto di n. 9 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Porto Sant'Elpidio;
5. di trasmettere alla ditta ICA s.r.l., concessionario per la riscossione del Comune di Porto Sant'Elpidio, il presente provvedimento;

6. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Diego Tofoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi Caropreso